

ALL. 3

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
VOLPE-MONACO-BEDINI

Prof. Avv. GIUSEPPE VOLPE
Avv. GIOVANNA MONACO
Avv. LUISA BEDINI

Spett.le RIMATERIA S.P.A.
in persona del legale rappresentante pro-tempore
Loc. Ischia di Crociano 4/5
57025 Piombino (LI)

Oggetto: Nucleo Regionale di VIA – Progetto presso il polo industriale in Loc. Ischia di Crociano, Comune di Piombino (LI). Documentazione di chiarimento della proponente soc. Rimateria s.p.a.

PARERE

I. In data 30.5.2018 la soc. Rimateria depositava presso la Regione Toscana (AOGRT prot. 2018/288331-A del 30/5/2018) il progetto di cui in oggetto suddiviso nelle seguenti sezioni:

1. Attività di trattamento in loco delle scorie con impianto mobile su Area LI53 finalizzata al loro riutilizzo come MPS nell'ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del MATTM prot. N. 423 del 4.10.2017;
2. Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RIMateria spa;
3. Progetto definitivo della nuova discarica su Area LI53.

Nella seduta del 27/5/2019 il Nucleo Regionale di VIA, in considerazione di alcuni elementi critici emersi in ordine al predetto progetto, decideva di aggiornare i propri lavori ad una nuova seduta da fissare successivamente alla presentazione della documentazione di chiarimento da parte della proponente.

Precisamente, i richiesti chiarimenti riguardano le sezioni 2 e 3 del progetto sopra

56126 PISA Via U. Della Faggiola, 13 - Tel. 050 560208 - Fax 050 6069806
gvolpe@studiolegalevolpe.it; lbedini@studiolegalevolpe.it
giuseppe.volpe@pecordineavvocatipisa.it; giovanna.monaco@pecordineavvocatipisa.it;
luisa.bedini@pecordineavvocatipisa.it
P.I. 01508080502

1

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
VOLPE-MONACO-BEDINI

evidenziate, rispetto alle quali il Nucleo di valutazione afferma che "ad oggi parrebbe non sussistere il criterio escludente del PRB (500 mt. dai centri abitati)" (v. verbale seduta 27/5/2019).

Sulla questione è stata acquisita dalla società Rimateria una relazione tecnica a firma dell'ing. Fabio Bonacci di Pisa, con il supporto della quale esprimiamo il seguente parere.

II. Con riferimento alla sezione n. 2 del Progetto.

La sezione riguarda le opere di chiusura della discarica Lucchini e la riprofilatura con la discarica Rimateria (progetto definitivo della Variante 2).

Le predette opere non integrano l'ipotesi di un nuovo impianto di discarica, poiché costituiscono soltanto il completamento dell'esercizio della discarica ASIU (ora Rimateria), di cui all'AIA 9/12/2011 n. 761 (integrata nel 2016) e la chiusura della discarica Lucchini, di cui all'AIA 30/10/2007 n. 276. Entrambe le AIA otterranno a suo tempo le necessarie autorizzazioni anche sotto il profilo ambientale.

Rispetto al criterio escludente del PRB, nessuna delle attività sopra menzionate interviene a mutare in avanzamento o in arretramento gli approvati e autorizzati perimetri di discarica.

In proposito, giova citare la specifica sentenza del Cons. Stato, V, n. 1557 del 18/3/2002, la quale esclude la violazione della distanza in questione per opere che configurano un mero ampliamento verticale della discarica esistente (fattispecie sostanzialmente analoga al nostro caso).

Pertanto, già sotto questo aspetto appare inammissibile riproporre "ad oggi" (v. il Verbale del Nucleo VIA) la questione del rispetto del criterio escludente.

Sarebbero piuttosto da considerare illegittimi eventuali successivi insediamenti edilizi che di quel preesistente limite non abbiano tenuto conto, trattandosi di un limite che vincola non solo gli impianti di discarica ma anche il Comune nella sua attività di pianificazione edilizia successiva al legittimo insediamento della discarica.

Si rinvia ad ogni buon conto a quanto sarà detto relativamente alla nozione di centro

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
VOLPE-MONACO-BEDINI

abitato (v. par. III).

III. Con riferimento alla sezione n. 3 del progetto.

Anche il progetto della nuova discarica su Area LI53 rispetta la distanza dai centri abitati prevista dal criterio escludente del PRB.

Il Comune di Piombino nel parere reso il 31/7/2019, che annulla in autotutela il parere reso da esso stesso il 4 aprile 2019 nel procedimento di VIA, afferma che il perimetro del nuovo impianto di discarica non rispetterebbe il limite di distanza in questione relativamente ai "centri Abitati di Montegemoli e di Colmata-Gagno".

L'affermazione risulta oggettivamente smentita dall'allegata Relazione tecnica dell'ing. Fabio Bonacci che riporta i dati dei sopralluoghi e degli accertamenti.

Occorre premettere che il PRB ai fini della definizione della nozione di "centro abitato" fa espresso ed esclusivo riferimento alla disciplina della circolazione stradale contenuta nel d.lgs. 30/4/1992 n. 285 e ss.mm.ii (nuovo Codice della Strada); omettendo invece qualsiasi riferimento alla disciplina urbanistico-edilizia e alle perimetrazioni degli enti preposti al governo del territorio, in primis dei Comuni.

Del resto, è consolidata la giurisprudenza amministrativa nel mantenere rigorosamente distinte ed irrilevanti l'una rispetto all'altra le definizioni di "centro abitato" ai fini urbanistico-edilizi e ai fini della circolazione stradale (Consiglio di Stato sez. IV - 01/08/2016, n. 3458; Consiglio di Stato sez. IV, 03/09/2014, n. 4469, Consiglio di Stato sez. V - 13/03/2014, n. 1174; T.A.R. Salerno, sez. II, 20/05/2013, n. 1118; T.A.R. Bari, sez. III, 10/05/2013, n. 709; T.A.R. Napoli, sez. II, 15/12/2009, n. 8706; Consiglio di Stato sez. IV - 05/04/2005, n. 1560).

Ciò premesso, gli artt. 3 n. 8 e 4 del CdS stabiliscono la seguente disciplina del centro abitato definendolo come "Insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
VOLPE-MONACO-BEDINI

strada" (art. 3 comma 1 punto 8); mentre ai fini della delimitazione del centro abitato, l'art. 4 introduce l'obbligo per tutti i Comuni di procedere con delibera della Giunta municipale, la quale deve essere pubblicata corredata da idonea cartografia.

Confrontando la riportata normativa con la relazione tecnica già citata emerge, in primo luogo, che sia "Montegemoli" sia "Colmata-Gagno" mancano dei requisiti normativi minimi per costituire un "centro abitato".

Pertanto non si pongono per la nuova discarica problemi di distanza da queste località.

In proposito la Relazione mette anche in luce l'anomalia, innanzitutto tecnica, di accostare la località di Colmata con quella di Gagno, in quanto la seconda dista dalla prima circa 2100 mt ed è fisicamente separata da questa da due Fossi.

Inoltre, non è dato conoscere l'esistenza delle deliberazioni della Giunta comunale necessarie per la definizione e delimitazione come "centri abitati" delle predette località di Montegemoli e Colmata(Gagno). Le deliberazioni sono richieste dall'art. 4 del CdS che, ai sensi del 2° comma di tale disposizione, avrebbero dovuto essere pubblicate nei modi e nei termini ivi previsti, insieme con un'idonea cartografia nella quale risultassero evidenziati i confini sulla strada di accesso.


Di tale pubblicazione non si rinviene traccia nei siti ufficiali del Comune.

In conclusione, per i su esposti motivi, l'indicazione da parte del Comune di Piombino delle sopradette località quali punti di riferimento per la misura della distanza stabilita dal criterio escludente risulta erronea e comunque priva della dovuta pubblicità.

Di conseguenza, appare infondato ed illegittimo il parere reso dal Comune in data 31/7/2019 che annulla in autotutela il parere reso dallo stesso Comune in data 4/4/2019.

Pisa, 23 settembre 2019

Prof. Avv. Giuseppa Volpe



Avv. Luisa Bedini

Proprietà RIMATERIA SPA

PERIZIA SULLA DISTANZA TRA LE DISCARICHE GESTITE DA RIMATERIA SPA E I
CENTRI ABITATI LIMITROFI

RIMateria S.P.A.
0042019003145

004/0003145 del 23/09/2019

perizia sulla distanza tra le discariche gestite da R
studi di ingegneria Bonacci & Altieri
LEG Coord., DIR.AMM., ING Coord., AR. TEC. CC

RELAZIONE

Nel mese di agosto 2019, su incarico della Società in epigrafe, il sottoscritto ha potuto acquisire la più recente documentazione tecnica ed amministrativa di supporto alla richiesta di autorizzazione inoltrata dalla suddetta Società per la nuova discarica denominata "Li53" nonché per le opere di chiusura della discarica "Ex Lucchini" e di riprofilatura della discarica "Rimateria (ex ASIU)" all'interno del polo industriale posto in Comune di Piombino, località Ischia di Crociano.

Più precisamente, la presente perizia tecnica si basa sui seguenti documenti:

- 1) Progetto Definitivo opere di chiusura Variante 2 discarica "Ex Lucchini" e riprofilatura discarica Rimateria:
 - a. DOC 01 - Relazione generale (27.04.2018)
 - b. Tav. 1 - Planimetria generale di progetto (27.04.2018)
 - c. Tav. 1 - Opere di regimazione idraulica (28.03.2018)
- 2) Progetto Definitivo della nuova discarica "Li53" nel polo industriale Rimateria
 - a. Tav. P01 - Inquadramento generale (15.12.2017)
 - b. Tav. P02 - Inquadramento area di intervento (15.12.2017)
 - c. Relazione tecnica (marzo 2018)
- 3) Verbale NuRV del 24.1.2019
- 4) Verbale NuRV del 27.5.2019
- 5) Nota Comune di Piombino 26.7.2019
- 6) Parere Comune di Piombino 31.7.2019
- 7) Ulteriore approfondimento Comune di Piombino 31.7.2019

OBIEZIONE DEL COMUNE

In estrema sintesi, dagli ultimi documenti prodotti dal Comune di Piombino nell'ambito dell'istruttoria del procedimento in oggetto, emerge parere "assolutamente

contrario" per il mancato rispetto nel progetto della "distanza di 500 metri dai centri abitati di Montegemoli e di Colmata-Gagno ai sensi dell'Allegato 4 di Piano [...] e della L.R. 25/98".

DISTANZE MISURATE

Il Comune di Piombino basa il suo parere del 31.7.2019 su misurazioni delle distanze tra i perimetri in questione (centri abitati da una parte e perimetri di impianto dall'altra) effettuate su foto satellitari GoogleEarth mediante lo strumento "distanza" del medesimo software. Ritenendo pienamente adeguato lo strumento al grado di approssimazione richiesto dalla questione, anche nella presente perizia si è utilizzato lo stesso strumento.

Le distanze contestate dal Comune di Piombino sono le seguenti:

- c.a. Colmata - Discarica ex ASIU = 280 metri circa
- c.a. Colmata - Discarica LI53 = 400 metri circa
- c.a. Montegemoli - Discarica ex ASIU = 350 m circa
- c.a. Montegemoli - Discarica LI53 > 500 m

Facendo riferimento ai perimetri di impianto e non al perimetro della proprietà (come fatto dal Comune), le suddette distanze diventano:

- c.a. Colmata - Discarica ex ASIU = 350 metri circa
- c.a. Colmata - Discarica LI53 = 400 metri circa [invariata]
- c.a. Montegemoli - Discarica ex ASIU = 400 m circa
- c.a. Montegemoli - Discarica LI53 > 500 m [invariata]

CENTRI ABITATI

Per i "centri abitati" di Colmata/Gagno e Montegemoli si può affermare quanto segue:

Gagno è un abitato situato circa 2100 metri a sud di Colmata, fisicamente separato da quest'ultimo - tra l'altro - dal Fosso Montegemoli e dal Fosso Allacciante. Più propriamente, quindi, bisogna riferirci al toponimo di "Colmata", riportato sulla Carta Tecnica Regionale come "Colmata" e "Podere la Colmata".

Come concordato, per le due frazioni di Colmata e Montegemoli abbiamo effettuato una verifica "topografica" circa il possesso dei requisiti previsti dal Codice della Strada per poter essere definiti "centri abitati" ai sensi dell'art. 3 del Codice:

"Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada."

Da sopralluogo e da una conta dei fabbricati eseguita su cartografia C.T.R. 1:2000 comparata con cartografia GoogleEarth, si desume quanto segue:

Montegemoli:

Non risultano segnali di inizio e fine del centro abitato né lungo la S.P. 40 né lungo Via Po, Via Tagliamento e Via Ombrone; il numero dei fabbricati è maggiore di 25 ma non risultano aree di uso pubblico.

Colmata:

Non risultano segnali di inizio e fine del centro abitato lungo la Strada delle Terre Rosse (l'unica di accesso all'abitato); il numero fabbricati è pari a 23 e non risultano aree di

uso pubblico.

Si sottolinea che per la definizione di "fabbricato", non data dal CdS, il sottoscritto ha fatto riferimento al vocabolario Treccani:

"Fabbricato s. m. [part. pass. di fabbricare]. - Edificio, per lo più di notevoli dimensioni, adibito a vari scopi: f. civili, quelli destinati a ospitare l'uomo nella sua vita privata (case e palazzi d'abitazione) e pubblica (scuole, biblioteche, ospedali, chiese, uffici amministrativi e commerciali, teatri, ecc.); f. industriali, per ospitare gli operai e i macchinari delle varie industrie; f. rurali, per il ricovero di uomini, animali e macchinari di un'azienda agricola, e anche per la conservazione e, talora, la prima lavorazione dei prodotti del fondo"

Dandone, ad ogni buon conto, una interpretazione estensiva: nei 23 fabbricati contati in Colmata si sono perciò ricompresi (e perciò conteggiati) tutti gli edifici, e non solo quelli di "notevoli dimensioni", escludendo solo le tettoie e le baracche di lamiera o simili.

Non risulta, inoltre, all'Albo pretorio del Comune di Piombino (versione on-line) la pubblicazione prevista dall'art. 4 del CdS.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra esposto e dedotto, si può dunque concludere che le frazioni di Colmata e di Montegemoli non sono classificabili come "centri abitati" ai sensi dell'art. 3 del CdS.

- o O o -

Restando a disposizione per ogni chiarimento od approfondimento, ringrazio per la fiducia accordatami e rimetto la presente relazione in

Pisa, il 21 settembre 2019.

(ing. Fabio Bonacci)

ING. FABIO BONACCI
ALBO DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PISA N. 1432